



Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche

Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 59/2013 in tema di “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)”

LA COMMISSIONE

Rilevato che sono pervenuti i seguenti quesiti in ordine alla pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, prevista dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013:

1. Note del 10 maggio e del 26 giugno 2013 del Segretario del Comune di Martinengo con le quali si chiede se le aziende speciali siano tenute agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 ed in particolare a quelli di cui all'art. 26, considerato che l'art. 11 del decreto, relativo all'ambito soggettivo di applicazione, non le menziona e queste ultime non sono citate nemmeno dall'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001 alla quale l'art. 11 rimanda. Tuttavia, si fa presente che l'art. 18 del d.l. n. 83/2012, ora abrogato, si applicava, per espressa previsione della norma, anche alle aziende speciali.
2. Nota del 22 maggio 2013, con la quale la Provincia di Genova chiede se sia corretto ritenere che, in virtù dell'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013, siano da pubblicare sussidi, aiuti e provvidenze e non corrispettivi e compensi in favore di professionisti, imprese e privati dovuti in forza di una prestazione, sebbene l'art. 27 preveda la pubblicazione del *curriculum* del soggetto incaricato, implicitamente lasciando intendere l'esistenza di un obbligo di pubblicazione dei pagamenti di corrispettivi per incarichi.
3. Nota del 30 maggio 2013 del Dirigente dell'Area Finanze del Comune di Sala Consilina, con la quale si chiede se sia corretto interpretare l'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 come volto ad imporre la pubblicazione di sussidi, aiuti e provvidenze, con esclusione dei dati relativi a corrispettivi e compensi in favore di professionisti, imprese e privati dovuti in forza di una prestazione.
4. Nota del 18 giugno 2013 della Provveditrice della Camera di Commercio di Ancona, con la quale si osserva che gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 non prevedono la pubblicazione dei dati dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 118/2000, e si chiede pertanto se detta pubblicazione possa considerarsi assorbita o

se si tratta di un obbligo ulteriore cui le amministrazioni sono comunque tenute ad adempiere.

5. Nota del 1 luglio 2013 del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, con la quale si chiede in primo luogo se sia corretto interpretare l'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 come volto ad imporre la pubblicazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, con esclusione dei dati relativi a corrispettivi e compensi in favore di professionisti, imprese e privati dovuti in forza di una prestazione, ed in secondo luogo se sia necessario pubblicare solo gli atti di concessione di vantaggi economici di importo superiore a mille euro annui.
6. Nota del 15 luglio 2013, con la quale il Comune di Molteno chiede se sia corretto interpretare l'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 come volto ad imporre la pubblicazione dei contributi erogati a persone, enti ed imprese con esclusione dei dati relativi a corrispettivi alle imprese per lavori, servizi e forniture.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 10, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, ad integrazione della delibera n. 507/2013 recante "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016", coerentemente con le funzioni di vigilanza e controllo sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione attribuiti a questa Commissione dall'art. 45, c.1, del d.lgs. n. 33/2013

ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO

Ambito soggettivo di applicazione

Va innanzitutto precisato che, per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione, le **"pubbliche amministrazioni"** cui gli artt. 26 e 27 fanno riferimento sono tutte quelle **menzionate dall'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001**, in virtù della previsione dell'art. 1, c. 34, della l. n. 190/2012 e del rinvio operato dall'art. 11, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Pertanto, sono tenute all'applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN, le Agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, anche il CONI. Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione della norma secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

Inoltre, sono tenuti all'adempimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 anche gli **enti pubblici nazionali, ivi comprese le aziende speciali** assimilate dalla giurisprudenza agli enti pubblici economici, considerato che, in base all'art. 1, c. 34, della l. n. 190/2012 agli enti pubblici nazionali, senza distinzione tra enti pubblici

economici e non economici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, cc. 15 a 33, della medesima legge, relative, tra l'altro, alla pubblicazione delle informazioni dei procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Infine, sono sottoposte agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 anche le **società partecipate dalle pubbliche amministrazioni** summenzionate e le **società da esse controllate** ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Infatti, l'art. 11, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 prevede che a queste si applichino, limitatamente all'attività di pubblico interesse, le disposizioni di cui al citato art. 1, cc. da 15 a 33 della l. n. 190/2012.

Ambito oggettivo di applicazione

Per quanto attiene l'ambito oggettivo di applicazione, si rileva che l'art. 26, c. 2, impone la pubblicazione, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", degli atti di concessione di **sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese**, e comunque di **vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati** ai sensi dell'art. 12 della l. n. 241/1990, di importo superiore a mille euro. Tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento concessorio.

Si deve quindi ritenere che la disposizione si riferisca a tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse.

Non è prevista dall'art. 26 del decreto la pubblicazione dei compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società a imprese e professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l'esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture. In ogni caso, i compensi comunque denominati relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione vanno pubblicati, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'interno delle sotto-sezioni di primo livello "Consulenti e collaboratori" e "Personale", secondo quanto previsto dall'art. 15, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 33/2013; parimenti, ai sensi dell'art. 37, c. 1, del decreto e dell'art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, è prevista la pubblicazione, nell'ambito della sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti", delle somme liquidate per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture.

Deve concludersi, pertanto, che, ai sensi dell'art. 26, sono da pubblicare i dati relativi alle somme da corrispondere ad imprese e professionisti privati unicamente nella misura in cui questi sono individuati da specifiche disposizioni quali destinatari di provvedimenti di ausilio finanziario consistenti in sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici.

L'art. 26, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, inoltre, stabilisce che **la pubblicazione è obbligatoria e condizione di efficacia solo per importi superiori a mille euro.**

In base a quanto stabilito dalla norma, questi sono da intendersi sia se erogati con un unico atto, sia con atti diversi ma che nel corso dell'anno solare superino il tetto dei mille euro nei confronti di un unico beneficiario. Ove, quindi, l'amministrazione abbia emanato più provvedimenti i quali, nell'arco dell'anno solare, hanno disposto la concessione di vantaggi economici a un medesimo soggetto, superando il tetto dei mille euro, l'importo del vantaggio economico corrisposto, di cui all'art. 27, c. 1, lett. b), del decreto, è da intendersi come la somma di tutte le erogazioni effettuate

nel periodo di riferimento. In tali casi, l'amministrazione deve necessariamente pubblicare, come condizione legale di efficacia, l'atto che comporta il superamento della soglia dei mille euro, facendo peraltro riferimento anche alle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al suddetto superamento della soglia.

Nel caso di attribuzioni di vantaggi economici effettuate su base pluriennale si deve ritenere che l'amministrazione sia comunque tenuta a pubblicare l'atto di concessione, ancorché emesso in epoca precedente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, ove le somme erogate siano di pertinenza del bilancio di previsione degli anni successivi al suddetto decreto.

Peraltro, tenuto conto che, in forza dell'art. 26, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti di concessione è condizione per l'efficacia, i suddetti atti devono essere pubblicati tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio.

Infine, la Commissione esprime l'avviso che, qualora l'amministrazione provveda a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non debbano essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si dia atto delle avvenute modificazioni.

Modalità di pubblicazione

I dati devono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", sotto-sezioni di secondo livello "Criteri e modalità" e "Atti di concessione". Si rinvia, comunque, a quanto previsto nell'allegato 1 alla delibera n. 50/2013, recante "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016".

L'art. 27, c. 2, impone che la pubblicazione delle informazioni debba avvenire secondo modalità di facile consultazione, in tabelle in formato aperto che ne consentano l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, e che annualmente debbano essere organizzate in un unico elenco per singola amministrazione. Con riferimento alla qualità delle informazioni pubblicate, la Commissione ha già fornito indicazioni all'interno dell'allegato 2 alla delibera sopra citata.

In proposito, la Commissione è dell'avviso che **le informazioni**, suddivise per anno, **debbono essere pubblicate in elenchi, consultabili sulla base di criteri funzionali** (ad esempio, titolo giuridico di attribuzione, ammontare dell'importo, ordine alfabetico dei beneficiari etc.). Per evitare una duplicazione degli adempimenti e semplificare il più possibile le attività delle amministrazioni, i suddetti elenchi devono essere strutturati in modo tale da assolvere anche le funzioni dell'Albo dei beneficiari che, stando all'art. 1 del d.P.R. n. 118/2000, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, comprese le Regioni a statuto speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici devono istituire e aggiornare annualmente.

Si ritiene, inoltre, che **nel caso di amministrazioni complesse articolate in uffici periferici la pubblicazione possa considerarsi unitaria anche laddove i dati siano pubblicati nelle pagine degli uffici periferici alle quali si deve pervenire attraverso *link* collocati nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'amministrazione centrale.**

In ogni caso, la pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamate dall'art. 4 del d.lgs. n. 33/2013. In aggiunta, l'art. 26, c. 4, del medesimo decreto chiarisce che **non sono ostensibili** i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione qualora da tali dati

sia possibile ricavare **informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale** degli interessati.

Sospensione dell'obbligo di trasmissione dei dati relativi alla concessione di vantaggi economici

Si segnala che la Commissione, in data 13 aprile 2013 sul proprio sito istituzionale ha invitato le amministrazioni a non dare luogo alla trasmissione telematica delle informazioni relative ai procedimenti di concessione di sovvenzioni, prevista dall'art. 1, c. 27, della l. n. 190/2012, fino alla pubblicazione di specifiche indicazioni.

Roma, 15 luglio 2013

Romilda Rizzo